CAMERA DEI DEPUTATI N. 3212

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori TRABUCCHI e FORMICA

APPROVATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 10 marzo 1971 *(Stampato n. 1065)*

Concessione di contributi per investimenti alle aziende pubbliche di trasporto

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 17 marzo 1971

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dall'esercizio 1972 viene concesso alle aziende speciali di cui al testo unico del 15 ottobre 1925, n. 2578, che gestiscono il servizio di trasporto, un contributo annuo, per 30 anni, a carico del bilancio dello Stato, pari al 5 per cento delle spese effettuate per il finanziamento degli investimenti, decisi dalle aziende stesse di intesa con gli enti locali e con le Regioni, in materiale mobile, attrezzature fisse e mobili, immobili ed aree comunque inerenti al servizio di trasporto.

I contributi di cui al presente articolo verranno concessi con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministro del tesoro, su domanda delle aziende di cui al comma precedente, corredata dalla opportuna documentazione.

ART. 2.

Per la concessione dei contributi statali di cui al precedente articolo, è autorizzato il limite di impegno di lire 4 miliardi per l'esercizio 1972.

Gli stanziamenti per il pagamento dei suddetti contributi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile dall'anno 1972 all'anno 2001.